



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA AUTOVEICOLI.

ART. 1

Il Comune di Avellino istituisce nell'ambito di tutto il territorio comunale, con particolare riguardo alle strade che saranno dotate di apposita specifica segnaletica, il servizio di rimozione e custodia di veicoli in sosta vietata e/o che siano di grave ostacolo e pericolo per la circolazione.

ART. 2

All'affidamento del servizio si provvederà mediante procedura di gara con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle formulate dalle ditte in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 354 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada che dispongono di almeno due dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del medesimo Regolamento e che dimostrino la disponibilità di un'area custodita, che abbia una superficie utile per la sosta ed il ricovero di almeno 25 veicoli e 15 motoveicoli e ciclomotori e che siano in possesso:

- di licenza di rimessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- dei requisiti del D.M. del 1.2.1986 recante norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili;
- dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2002, recante disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;

ART. 3

L'affidamento di tale servizio avrà la durata di anni due e sarà regolato dalle seguenti norme al cui rispetto, nessuna esclusa, sarà tenuta la ditta aggiudicataria.

ART. 4

Il Concessionario:

- dovrà assicurare la custodia diurna e notturna della rimessa nonché l'esposizione in luogo facilmente accessibile al pubblico delle tariffe in vigore e l'esibizione a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
- dovrà assumere a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con obbligo di conservarli e custodirli;
- potrà provvedere alla rimozione soltanto a seguito di richiesta del Comando di Polizia Municipale e/o degli altri Organi di Polizia individuati dall'art. 12 del Codice della Strada, per il tramite dei funzionari o degli agenti operanti, al momento, nell'area di intervento;

ART. 5

I veicoli rimossi saranno trasportati e custoditi nella depositaria che dovrà, all'uopo, essere preventivamente indicata dalla ditta autorizzata in conformità alle norme vigenti in materia e il cui indirizzo, con relativi orari, dovrà essere inserito nel sito WEB della Polizia Municipale di Avellino.

ART. 6

La ditta depositaria dei veicoli rimossi effettuerà l'apposito servizio con orario dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni feriali.

Sarà, altresì, obbligata ad effettuare detto servizio ogni qualvolta il Comando di Polizia Municipale ne faccia richiesta, anche nei giorni festivi.

Le tariffe a carico dell'utenza saranno maggiorate del 15% in caso di intervento nelle ore notturne e nei giorni festivi.

ART. 7

Per il trasporto dalla zona di rimozione alla depositaria, il proprietario dell'autoveicolo rimosso dovrà corrispondere, così come disposto dalla delibera n. 6 del 25 febbraio 1998 del Consiglio Comunale, la somma di € 46,48 (Lit. 90.000), IVA inclusa, indipendentemente dalla distanza chilometrica esistente dal punto di rimozione e la rispettiva area destinata a deposito.

Per gli autocarri la somma dovuta è di € 46,48 (Lit. 90.000), IVA inclusa.

Per i motoveicoli e i ciclomotori la somma è determinata in € 30,99 (Lit. 60.000), IVA inclusa.

ART. 8

Il proprietario del veicolo che ha provocato l'intervento del carro-gru e che, al sopraggiungere di questo, rimuova il proprio veicolo dalla zona di divieto, è tenuto a pagare soltanto la somma di € 20,66 (Lit. 40.000), IVA inclusa.

Per i motoveicoli e ciclomotori, invece, la somma stabilita è di € 10,33 (Lit. 20.000), IVA inclusa.

Per gli autocarri la somma stabilita è di € 25,82 (Lit. 50.000), IVA inclusa.

ART. 9

Per la sosta e custodia presso la citata depositaria, il proprietario dell'autoveicolo, o chi per esso, dovrà corrispondere la somma di € 3,10 (Lire 6.000) IVA inclusa, per ogni giorno e frazione di esso successiva alle prime 24 ore.

Per i motoveicoli tale somma è determinata in € 1,55 (lire 3.000) IVA inclusa e per i ciclomotori in € 1,03 (Lit. 2.000) IVA inclusa.

Per gli autocarri € 5,16 (lire 10.000) IVA inclusa.

Nessun diritto di sosta e custodia è dovuto qualora il ritiro del veicolo avvenga entro le ore 24,00 dello stesso giorno di rimozione.

ART. 10

Le tariffe di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 devono ritenersi fisse e invariabili per l'intera durata del servizio a meno che in detto periodo non intervenga una loro modificazione da parte del Consiglio Comunale o una variazione dell'aliquota IVA applicabile.

ART. 11

Ai sensi del 4° comma dell'art. 397 del regolamento d'Esecuzione del C.d.S. la restituzione dei veicoli rimossi in esecuzione degli artt. 7; 157; 158 e 159 del C.d.S. avverrà direttamente nei locali della ditta depositaria, previo pagamento alla Ditta concessionaria delle relative spese di rimozione da parte del proprietario o suo delegato.

ART. 12

Le somme pagate dai contravventori a norma dei precedenti articoli 7 – 8 – e 9 ed incamerate dal concessionario saranno ripartite tra il Comune e la ditta aggiudicataria/concessionaria nella proporzione che risulterà dall'offerta da questa proposta in sede di gara, configurandosi la percentuale pagata al Comune come aggio ad esso corrisposto per la concessione di rimozione e custodia veicoli.

ART. 13

La ditta concessionaria provvederà - con proprio personale il cui nominativo dovrà essere segnalato al Comando di Polizia Municipale - alla riscossione delle somme dovute per gli interventi effettuati rilasciando apposita quietanza al diretto interessato e rimetterà al Comando di Polizia Municipale entro e non oltre il 5 (cinque) del mese successivo, copia delle ricevute, ricavate a decalco, a riprova dei pagamenti ricevuti e dei veicoli restituiti, nonché rendicontazione relativa alle operazioni effettuate ogni mese.

Il Comando di Polizia Municipale trasmetterà all'Ufficio Ragioneria, con scadenza mensile, i dati identificativi dei veicoli contemplati dai precedenti artt. 7 e 8.

I bollettari per la riscossione, contenenti due copie a ricalco per ciascuna ricevuta, dovranno essere forniti dalla Ditta Concessionaria e dovranno essere preventivamente vidimati dal Dirigente della Polizia Municipale.

ART. 14

La Ragioneria Comunale, effettuati i riscontri contabili, emetterà, a consuntivo mensile, l'ordine di incasso a carico della ditta appaltatrice che dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale della quota di spettanza del Comune entro quindici giorni dalla emissione dell'ordine stesso, termine da considerarsi tassativo ed inderogabile. Trascorso vanamente tale termine il Comune procederà alla revoca della concessione in maniera definitiva ed insindacabile ed attiverà il recupero delle somme dovute con l'escussione della polizza fidejussoria di cui all'art. 21.

ART. 15

La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza, in maniera da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio.

La ditta medesima è tenuta, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni agli stessi.

Nel caso che i veicoli siano danneggiati a causa della rimozione è responsabile esclusivamente la ditta concessionaria.

Pertanto, all'atto della rimozione, l'incaricato del Concessionario – assumendo piena responsabilità ai sensi di legge della veridicità di quanto dichiarato - redigerà apposito verbale di constatazione di eventuali danni evidenti sull'autoveicolo da rimuovere, controfirmato dal funzionario o dall'agente di P.M. operante al momento nell'area di intervento.

ART. 16

Ogni giorno alle ore 15,00 la ditta aggiudicataria darà comunicazione telefonica o a mezzo telefax al Comando di Polizia Municipale dei veicoli giacenti presso il proprio deposito e non ancora ritirati dagli aventi diritto.

ART. 17

Nella eventualità di rimozione e di sosta presso la depositaria di veicoli per i quali non potessero essere recuperate le relative indennità per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, mancanza di proprietari, negligenza nel ritiro ecc.), la Ditta non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo da parte del Comune.

Nei casi sopra citati si applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 18

La Ditta si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio. Tale obbligazione di garanzia viene assunta sia nei confronti dei proprietari dei veicoli rimossi, sia dei loro aventi causa, sia dei terzi, rimanendo il Comune interessato soltanto nei procedimenti contravvenzionali a norma di legge.

In conseguenza di quanto innanzi, in caso di azione giudiziaria promossa da chiunque contro l'appaltatore/concessionario e il Comune per la condanna in solido e/o alternativa al risarcimento e/o indennizzo per comportamenti o danni strettamente connessi all'attività di rimozione, trasporto e custodia del veicolo, il concessionario/appaltatore si obbliga espressamente fin d'ora ad assumere su di sé in via esclusiva ogni responsabilità, rivalendo il Comune di qualsiasi somma dovesse essere condannato a pagare a terzi per le causali di cui sopra.

ART. 19

La Ditta concessionaria è obbligata a contrarre espressamente apposita assicurazione a copertura delle responsabilità di cui ai precedenti articoli.

In particolare la Ditta è obbligata, a proprie spese, a provvedere alla:

- a) Assicurazione delle maestranze addette al servizio oggetto dell'appalto ed al rispetto delle norme previste dalla legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Assicurazione di tutti i mezzi indicati contro gli infortuni, contro responsabilità civili verso terzi, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4.9.1998 n. 401, per un massimale minimo previsto per legge, e contro incendi;
- c) Assicurazione per responsabilità civile, furto e incendio a favore dei veicoli rimossi, riguardante ogni fase della prestazione del servizio: rimozione, trasferimento e sosta presso la depositaria.

ART. 20

La ditta appaltatrice sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente ed al pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, nonché al rispetto delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi civili, ecc.

Farà pure carico all'impresa il pagamento di tutti i contributi di legge e di contratto concernenti il personale dipendente ed inerenti alla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione ecc.

ART. 21

La ditta appaltatrice sarà altresì obbligata a stipulare con primaria Compagnia nei modi, nelle forme e nella misura definiti dalla legge, apposita polizza fidejussoria a garanzia degli importi da riversare mensilmente al Comune di Avellino. Detta polizza dovrà essere rilasciata da impresa di assicurazione, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, ai sensi del D.P.R. 13/02/1959 n. 449 e successive modificazioni e che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 01 della legge 10/06/82 n. 348 per un importo fissato in € 12.911,42 (dodicimilanovecentoundici/42).

ART. 22

La mancata esecuzione di tutto quanto inerisce gli obblighi della ditta nell'espletamento del servizio o l'eventuale venir meno dei requisiti previsti dall'art. 354 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., darà diritto al Comune di revocare la concessione in maniera definitiva ed insindacabile e di rivalersi delle spese e degli eventuali danni sulla polizza fidejussoria.

ART. 23

La ditta appaltatrice dovrà far giungere sollecitamente i mezzi richiesti sul luogo di intervento e, in ogni caso, non oltre venti minuti dalla chiamata.

ART. 24

E' assolutamente vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, del servizio appaltato.

ART. 25

Per tutto quanto non espressamente previsto nei punti precedenti si applicano le norme vigenti del Codice della Strada e quelle del Codice Civile.

ART. 26

In occasione di particolari contingenze, importanti manifestazioni ed altri rilevanti avvenimenti di interesse pubblico o allorquando i veicoli della ditta concessionaria risultassero inadeguati o insufficienti a fronteggiare le necessità operative, ovvero momentaneamente indisponibili per avaria, la ditta aggiudicataria potrà avvalersi, su preventiva autorizzazione scritta del Comando di Polizia Municipale, dei mezzi d'opera di altre ditte.

In tal caso la ditta concessionaria assumerà in proprio, alle stesse condizioni di cui al presente capitolato, ogni responsabilità per il servizio svolto con mezzi altrui.

In tale caso resterà invariata la percentuale di aggio dovuta al Comune dalla Concessionaria per il servizio svolto utilizzando mezzi di altre Ditte.

ART. 27

Le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria.



Il Dirigente della P.M.
- Col. Picariello Dott. Ing. Fabrizio -